



REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI

DELIBERAZIONE

DEL

DIRETTORE GENERALE

N. 340 DEL 25 MAR. 2013

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Francesco Nicola Zavattaro, nominato con delibera della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 24 del 18 gennaio 2013 ai sensi del vigente Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/2002 e successive modifiche ed integrazioni, di propria iniziativa assume l'atto seguente avente ad:

OGGETTO : Nomina del Dott. Pasquale Fiacco quale Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti.

Viste:

- la L.R. n. 5/2008 (PSR 2008/2010);
- la deliberazione di G.R.A. n. 24 del 18 gennaio 2013 avente ad oggetto la nomina del sottoscritto quale Direttore Generale della ASL di Lanciano-Vasto-Chieti;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, quinquies, del D. Lgs. n. 502/1992 s.m.i., il Direttore Generale nomina il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale;

Rilevata la necessità di dover procedere alla nomina del Direttore Sanitario Aziendale;

Visto l'art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 502/92, e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui prevede che il Direttore Sanitario è un medico che non abbia compiuto il 65° anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione;

Visto il DPCM del 19.7.1995 così come modificato ed integrato dal DPCM del 31.5.2001;

Valutato il curriculum del Dott. Pasquale Flacco, nato a Giuliano Teatino l'08.05.1956, che ha manifestato disponibilità ad assumere l'incarico in argomento, dal quale risulta che lo stesso è idoneo a ricoprire l'incarico di Direttore Sanitario, in considerazione del possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia, dell'età inferiore a 65 anni e dello svolgimento di qualificata attività di direzione di struttura sanitaria pubblica e privata, come comprovato dalla documentazione agli atti;

Ritenuto di nominare il dr. Pasquale Flacco quale Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria n. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti;

Evidenziato, che la sottoscrizione dello stipulando contratto di lavoro professionale è subordinata alla non sussistenza in capo al medesimo di condizioni ostative previste dal D. L. gvo 502/92 e s.m.i. commi 9 e 11 del predetto art. 3 e dal D. Lgvo 267/2000 e s.m.i. per l'assunzione dell'incarico;

Dato atto che il rapporto di lavoro professionale del Dott. Pasquale Flacco sarà disciplinato in conformità alle norme di cui all'allegato schema di contratto, approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R.A. n. 1279 del 29.11.2005, così come modificato ed integrato con verbale di deliberazione del Consiglio Regionale n. 2714 del 14.02.2006 nonché dalle previsioni di cui all'art. 61, comma 14, del D. L. n. 112/08 convertito con modificazioni dalla L. 133/2008;

Preclato:

- che la decorrenza di detto incarico e la sua durata troveranno specifica pattuizione all'atto della sottoscrizione dello stipulando contratto individuale di lavoro;
- che il trattamento economico del Direttore Sanitario, ai sensi di quanto previsto dalle previsioni in narrativa citate, prevede un compenso in ragione di anno onnicomprensivo di € 90.896,64, pari ad € 7.574,72 mensili, al lordo di oneri e ritenute di legge, pari al 80% del compenso del sottoscritto Direttore Generale, che verrà posto a carico del bilancio aziendale, con la precisazione che lo stesso trattamento economico potrà essere integrato fino al 20% dello stesso sulla base dei risultati di gestione ottenuti, consuntivati in relazione alle risorse finanziarie impegnate e alla realizzazione delle attività previste per il raggiungimento di appositi obiettivi fissati annualmente da parte del Direttore Generale;

DELIBERA

Per tutti i motivi espressi in narrativa che qui devono intendersi per integralmente riportati,

Di nominare il Dott. Pasquale Flacco, nato a Giuliano Teatino l'08.05.1956, quale Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria n. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti;

Di approvare l'allegato schema di contratto che disciplina il rapporto di lavoro professionale, redatto in conformità allo schema tipo approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R.A. n. 1279 del 29.11.2005, così come modificato ed integrato con verbale di deliberazione del Consiglio Regionale n. 2714 del 14.02.2006, nonché dalle previsioni di cui all'art. 61, comma 14, del n. 112/08 convertito con modificazioni dalla L. 133/2008 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di precisare:

- che la decorrenza di detto incarico e la sua durata troveranno specifica pattuizione all'atto della sottoscrizione dello stipulando contratto individuale di lavoro;
- che il trattamento economico del Direttore Sanitario, ai sensi di quanto previsto dalle previsioni in narrativa citate, prevede un compenso in ragione di anno onnicomprensivo di € 90.896,64, pari ad € 7.574,72 mensili, al lordo di oneri e ritenute di legge, pari al 80% del compenso del sottoscritto Direttore Generale, che verrà posto a carico del bilancio aziendale, con la precisazione che lo stesso trattamento economico potrà essere integrato fino al 20% dello stesso sulla base dei risultati di gestione ottenuti, consuntivati in relazione alle risorse finanziarie impegnate e alla realizzazione delle attività previste per il raggiungimento di appositi obiettivi fissati annualmente da parte del Direttore Generale;


Di subordinare la sottoscrizione del contratto di lavoro alla dichiarazione di non sussistenza, da parte del medesimo, di condizioni ostative previste dal D. Lgvo 502/92 e s.m.i. commi 9 e 11 del predetto art. 3 e dal D. Lgvo 267/2000 e s.m.i. per l'assunzione dell'incarico;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di consentire in tempi celeri la funzione propria di direzione sanitaria aziendale;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Commissario ad acta, alla Direzione Politiche della Salute, alla U.O.C. Risorse Umane, al Consiglio del Sanitari, al Collegio di Direzione, al dott. Pasquale Flacco ed al Collegio Sindacale.

La presente proposta deliberazione consta di n° 3 pagine e di n° 1 allegato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Francesco Nicola Zavattaro)



CONTROLLO DI BUDGET

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto trova sufficiente capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. n. del bilancio (anno)

Il Direttore/Responsabile U.O. _____

Firma _____

RISCONTRO CONTABILE

Si attesta l'esecuzione del riscontro di regolarità contabile e di verifica e/o effettuazione delle scritture contabili anche ai fini della liquidazione e del pagamento.

Reg. n. _____ del _____ € _____

Il Direttore e/o Responsabile U.O. _____

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno

26 MAR. 2013 con prot. n. **21729**

all'Albo della ASL per rimanere ivi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La sujestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal decimo giorno successivo alla pubblicazione.

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile".

Il Funzionario preposto

Roberto

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DEL DIRETTORE SANITARIO DELL' ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI

PREMESSO:

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 24 del 18 gennaio 2013 ha nominato il Dott. Francesco Nicola Zavattaro quale Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale n.2 Lanciano - Vasto- Chieti;
- che il Direttore Generale con deliberazione n. 340 del 25 marzo 2013 ha nominato, a norma dell'art. 3 D.Lgs n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, il Dott. Pasquale Flacco Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale n.2 Lanciano - Vasto- Chieti;
- che il Dott. Pasquale Flacco ha accettato la nomina ed ha prodotto la dichiarazione attestante la insussistenza, a suo carico, delle situazioni di incompatibilità, sancita dall'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 2 del D.P.C.M. 31 maggio 2001

Tutto ciò premesso

Tra

Il Dott. Francesco Nicola Zavattaro, nato a Castiglione a Casauria il 28 gennaio 1957, che interviene ed agisce in qualità di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n.2 Lanciano - Vasto - Chieti, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale stessa, in via Martiri Lancianesi, 19 -Chieti;


e

Il Dott. Pasquale Flacco, nato a Giuliano Teatino l'08.05.1956 residente a Giuliano Teatino in Via Piane n. 43, in qualità di Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale n.2 Lanciano - Vasto- Chieti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le parti dichiarano di essere a conoscenza del D.lgs. 502/92,s.m.i, e del D.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502 , così come modificato dal D.P.C.M. n. 319/2001;



ART.2

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n.2 Lanciano - Vasto - Chieti conferisce al Dr. Pasquale Flacco l'incarico di Direttore Sanitario, che si impegna a

svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo, a favore dell'Azienda le funzioni di Direttore Sanitario.

Il Dott. Pasquale Flacco si impegna ad esercitare tutte le funzioni connesse all'attività di gestione relative al proprio incarico, disciplinate da norme, leggi, regolamenti, ed atti di programmazione nazionale, regionale, e dell'Azienda medesima, ed in particolare quelle di cui all'art. 7 del vigente Atto Aziendale adottato con deliberazione n.1460/2011.

Il Dott. Pasquale Flacco ispira, altresì, la sua attività ai principi ed agli obiettivi definiti nell'allegato al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale.

Il Dott. Pasquale Flacco fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per l' Azienda e per la Regione Abruzzo ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

ART. 3

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, in conformità a quanto previsto dal D.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502, così come modificato dal D.P.C.M. del 31 maggio 2001 n.319, nonché di quanto stabilito con delibera di Giunta Regionale n. 1030 del 15 novembre e sue integrazioni, è corrisposto al Direttore Sanitario, a carico del bilancio aziendale, un compenso in ragione di anno omnicomprensivo di € 90.896,64, pari ad € 7.574,72 mensili, al lordo di oneri e ritenute di legge, pari all'80% del compenso del Direttore Generale, come stabilito con DGRA n.806 del 31 dicembre 2009.


Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell' Azienda ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di pari ammontare.

Spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti alle funzioni, nella misura prevista per i dirigenti dello Stato di livello apicale.

Il trattamento economico in applicazione del D.P.C.M. n. 502/95, s.m.i. può essere integrato fino al 20% dello stesso sulla base dei risultati di gestione ottenuti, consuntivati in relazione alle risorse finanziarie impegnate e alla realizzazione delle attività previste per il raggiungimento di appositi obiettivi fissati annualmente da parte del Direttore Generale dell'Azienda. Gli obiettivi relativi al corrente anno 2013 saranno definiti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

ART. 4

Il presente contratto ha durata di tre anni dal 4 aprile 2013 e fino al 3 aprile 2016. In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al Direttore Sanitario di darne preavviso di almeno 30 giorni al Direttore Generale a mezzo di lettera raccomandata.



ART. 5

Nei casi di revoca previsti dall'art. 3 bis del D.Lgs. 502/92, successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni regionali in materia, il Direttore Generale con provvedimento motivato, risolve il contratto dichiarando la decadenza del Direttore Sanitario.

ART. 6

Ove si apra procedimento penale nei confronti del Direttore Sanitario per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Azienda Sanitaria; la relativa delibera è inviata al Collegio Sindacale.

Salvo che per i reati di concussione, corruzione e malversazione, e per gli altri reati connessi in danno dell'Azienda, il rinvio a giudizio del Direttore Sanitario per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.

Le garanzie e le tutele di cui al presente articolo sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del Direttore Sanitario accertati con sentenza, ancorché non passata in giudicato. In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio, l'Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Direttore Sanitario, ovvero, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, provvede ad addossarsene l'onere in via definitiva.

ART. 7

L'incarico di Direttore Sanitario di cui al presente contratto ha natura esclusivamente fiduciaria e può essere revocato anche prima della scadenza contrattuale, anche in relazione alla mancata osservanza dei principi e degli obiettivi definiti nell'allegato al presente contratto.

Il rapporto di lavoro con il Direttore Sanitario si risolve, comunque, automaticamente entro trenta giorni dalla data di nomina del nuovo Direttore Generale in tutti i casi in cui per scadenza naturale o per qualsiasi altro motivo, il Direttore Generale firmatario del presente contratto cessi dall'incarico.

Nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso al Direttore Sanitario nei casi di sua cessazione dall'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto anche per cessazione dall'incarico del Direttore Generale, nonché per dimissioni.

ART. 8

Le disposizioni del presente contratto, che dovessero risultare in contrasto con quelle nazionali e regionali, saranno modificate con apposita novazione contrattuale.

ART. 9

Per quanto non previsto dal D.Lgs. n. 502 del 30 novembre 1992, successive modifiche ed integrazioni, dalle norme regionali di attuazione nonché dal presente contratto, si applicano le norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del codice civile.



ART. 10

Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del Dott. Pasquale Flacco.

ART. 11

Il rapporto di lavoro eventualmente in corso con il Direttore Sanitario non stipulato dal Direttore Generale in carica alla data del presente provvedimento, si risolve automaticamente, se non confermato espressamente, entro due mesi dalla data di insediamento del nuovo Direttore Generale. Nessun compenso o indennizzo è corrisposto al Direttore Sanitario in caso di mancata conferma.

Letto, confermato e sottoscritto in data _____

IL DIRETTORE GENERALE
ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI
(Dott. Francesco Nicola Zavattaro)

IL DIRETTORE SANITARIO
ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI
(Dott. Pasquale Flacco)